

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3827

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

Riordinamento degli organici degli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

Presentato il 9 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'organico degli ufficiali in s.p.e. del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è attualmente stabilito in 453 unità dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

Tale organico è insufficiente non soltanto per l'avvenuto consistente potenziamento dei traffici mercantili e delle attività legate al diporto nautico, ma anche e soprattutto per i molteplici ed importanti servizi che le capitanerie di porto sono tenute a svolgere, tra cui quelli di ordine

tecnico e di polizia, di ordine amministrativo e di ordine militare.

Progressivamente in detti servizi si sono manifestate situazioni nuove, complesse e pressanti, per cui il personale militare delle capitanerie di porto è chiamato ad operare con sollecitudine e impegno per far fronte alle sempre maggiori richieste dovute all'espansione delle attività marittime. Le leggi relative alla nautica da diporto, allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, hanno attribuito al

predetto personale compiti ancora più gravosi, ulteriori responsabilità e più circostanziate competenze.

La materia di competenza dell'autorità marittima periferica risulta, in sostanza, notevolmente aumentata, per cui si rende necessario un adeguamento delle predette dotazioni organiche.

A ciò provvede l'unito disegno di legge.

Il provvedimento, peraltro, risulta in linea con gli orientamenti contenuti nella stessa legge sulla difesa del mare (n. 979 citata), la quale, nel ribadire la necessità di attuare un potenziamento degli organici del personale militare delle capitane-

rie di porto, ha anche previsto un programma quadriennale di potenziamento delle relative infrastrutture logistiche e operative. Tale programma, d'altra parte, risulterebbe del tutto vanificato qualora non venissero nel frattempo adeguatamente incrementati gli organici.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, i riflessi di spesa risultano di non rilevante entità, diluiti nel tempo, e comunque la copertura degli oneri graverà sul capitolo 2001 del Ministero della marina mercantile — concernente le retribuzioni da corrispondere al personale — che presenta la necessaria disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

ART. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

ART. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore di cui al quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — come sostituito ai sensi del precedente articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio di cui al quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — come sostituito ai sensi del precedente articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI allegato alla presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;

b) n. 8 promozioni nel terzo anno;

c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

ART. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI allegato alla presente legge, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 11 promozioni nel primo anno;

b) n. 12 promozioni nel secondo anno;

- c) n. 14 promozioni nel terzo anno;
- d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

ART. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni.

ART. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI allegato alla presente legge.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 per l'anno 1986, in lire 250.000.000 per l'anno 1987 e in lire 490.000.000 per l'anno 1988, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio	scelta	—	9	1 ogni 3 anni (b)	tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	88	—	—
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Sottotenente di scello	di va-anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

NOTE

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo quarto e quinto anno; una promozione nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 17 promozioni nel secondo e quarto anno.